

ASSEGNO INTEGRATIVO E ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA

1. GENERE DI ASSEGNI

1.1. Assegno integrativo (AFI)

L'AFI è riconosciuto per figli che non hanno ancora compiuto i quindici anni.
Esso copre il fabbisogno del figlio.

1.2. Assegno di prima infanzia (API)

L'API è riconosciuto fino alla fine del mese durante il quale l'ultimo figlio inizia l'obbligo scolastico ai sensi della legge della scuola.
Esso copre il fabbisogno di tutta la famiglia ed è versato in combinazione con l'assegno integrativo.

2. DIRITTO E IMPORTO DEGLI ASSEGNI

2.1. Assegno integrativo

Il genitore ha diritto all'assegno per il figlio se cumulativamente:

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta,
- coabita anche soltanto in forma parziale con il figlio,
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero,
- soddisfa i requisiti della Laps.

Se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza, non va adempiuto il termine d'attesa.

Se almeno uno dei membri dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all'assegno spetta alla madre o al padre.
L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento per i figli stabilite dalla Laps.

L'importo massimo annuo dell'assegno integrativo per il 2023 corrisponde a:

- a) per il primo ed il secondo figlio: fr. 9'539.-
- b) per il terzo ed il quarto figlio: fr. 6'359.-
- c) per ogni ulteriore figlio: fr. 3'180.-

2.2. Assegno di prima infanzia

Il genitore (famiglia monoparentale) ha diritto all'assegno, se cumulativamente:

- è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta,
- coabita costantemente con il figlio,
- ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero,
- soddisfa i requisiti della Laps.

In caso di famiglia biparentale, i genitori hanno diritto all'assegno se cumulativamente:

- sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta,
- coabitano costantemente con il figlio,
- il padre o la madre ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero, rispettivamente da almeno cinque anni se cittadino straniero,
- soddisfano i requisiti della Laps.

Se l'unità di riferimento comprende un genitore cittadino svizzero ed esso dimostra di essere stato domiciliato nel Cantone durante dieci anni consecutivi prima di avervi fatto rientro in seguito ad un'assenza, non va adempiuto il termine d'attesa.

Se l'unità di riferimento è costituita, oltre che dal titolare del diritto anche dal partner convivente e nessuno di questi esercita un'attività lucrativa a tempo pieno o ne esercita una soltanto a tempo parziale, a questi è computato un reddito ipotetico pari al guadagno di un'attività a tempo pieno da lui esigibile.

Se almeno uno dei membri dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d'intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

L'importo massimo dell'assegno corrisponde alle soglie d'intervento definite dalla Laps per il genitore o per i genitori e per i figli.

3. DISPOSIZIONI COMUNI PER L'ASSEGNO INTEGRATIVO E PER L'ASSEGNO DI PRIMA INFANZIA

3.1. Accertamento e calcolo

Per l'accertamento e il calcolo sono applicabili le disposizioni della Laps (per i dettagli, si rinvia agli approfondimenti relativi all'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali).

3.2. Inizio e fine del diritto

Il diritto nasce il primo giorno del mese in cui è depositata la domanda e sono adempiute le condizioni legali cui esso è subordinato e si estingue quando le condizioni non sono più assolte, ma al massimo ad un anno dalla decorrenza del diritto o dalla data dell'ultima revisione ordinaria.

3.3. Richiesta

La domanda deve essere presentata tramite il competente Sportello regionale Laps, previo appuntamento fissato dal Comune di domicilio.

3.4. Obbligo di informare

Il titolare del diritto, i membri della sua unità di riferimento, il rappresentante legale oppure terze persone oppure Enti, ai quali è pagato l'assegno, devono comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali qualsiasi cambiamento delle condizioni personali e/o economiche dei membri dell'unità di riferimento rispetto alla situazione esposta al momento della domanda, come ad esempio (elenco non esaustivo):

- il cambiamento di domicilio, della residenza o l'assenza dal Cantone superiore ad un mese delle persone che compongono l'unità di riferimento,
- ogni variazione della composizione dell'unità di riferimento, la variazione dello stato civile quale può essere un nuovo matrimonio od un'unione domestica registrata od una separazione od un divorzio, l'inizio o la fine di una convivenza, il decesso del coniuge o del partner registrato o del convivente, la nascita od il decesso di un figlio, l'inizio o l'interruzione o la fine dell'apprendistato o della formazione scolastica dei figli, ecc.,
- ogni variazione rilevante della situazione economica dell'unità di riferimento quale può essere l'inizio o la cessazione di una attività lucrativa, l'aumento o la diminuzione del reddito (per esempio: il riconoscimento di una prestazione da parte di un'assicurazione sociale o privata) o della sostanza (per esempio: eredità, donazioni, vendita di beni immobiliari o mobiliari, ecc.

3.5. Restituzione

Gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti.

4. FINANZIAMENTO

L'assegno integrativo è finanziato mediante la riscossione dei seguenti contributi:

- datori di lavoro: 0,15% della somma annua dei salari sottoposta all'AVS,
- salariati il cui datore di lavoro non sottostà all'obbligo contributivo (PSDL): 0,15% del reddito sottoposto all'AVS,
- persone senza attività lucrativa (PSAL): 0,15% del contributo pagato all'AVS,
- indipendenti: 0,15% del reddito sottoposto all'AVS.

L'assegno di prima infanzia è finanziato dal Cantone.

5. COMPETENZA E PROCEDURA

L'accertamento del diritto all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia compete alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari/Servizio centrale delle prestazioni sociali.